

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

Dal 1° gennaio 2025 si applicheranno nuove regole per la certificazione dei corrispettivi delle **Associazioni di promozione sociale (APS)**, **Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)**, **Organizzazioni di volontariato (ODV)**, e delle altre numerose tipologie di Enti che costituiscono il c.d. “Terzo settore” (ETS). In particolare, mentre alcune tipologie di operazioni (cessioni / prestazioni) effettuate dagli ETS fino al **31.12.24** sono considerate «Fuori campo IVA» (conseguenza: NO partita IVA, NO rivalsa, versamento, dichiarazione, certificazione del corrispettivo), le medesime operazioni dal **1° gennaio 2025** entrano nel sistema IVA ancorché in **regime di esenzione** dall'imposta (conseguenza: SI partita IVA, SI versamento/dichiarazione in presenza di altre operazioni e, in assenza di opzioni, anche **SI certificazione del corrispettivo con documento commerciale e codice «Natura N4»**).

La medesima variazione del trattamento si applica ad **alcune operazioni** (cessioni / prestazioni) effettuate da **altri Enti non ETS** (es.: **partiti politici**).

Gli Operatori manifestano frequentemente agli Associati il dubbio se, nel loro caso concreto, deve essere utilizzato il RT per l'emissione del documento commerciale: così, l'**ASD che affitta l'impianto sportivo** ai soci ovvero a terzi non soci, la **parrocchia che gestisce un bar**, l'**ODV che vende piantine o fiori** per propagandare la lotta contro le malattie, il **partito politico che somministra alimenti e bevande** in occasione di feste o **manifestazioni propagandistiche**, ecc.

In linea generale, per stabilire se i corrispettivi delle operazioni effettuate dagli ETS sono soggetti o meno all'obbligo di certificazione, occorre verificare se esse costituiscono attività istituzionale «**non commerciale**» dell'Ente, ovvero attività «**commerciale**».

A tal fine occorre valutare elementi **documentali** e **contabili** specifici (forma giuridica dell'Ente, Atto costitutivo o Statuto dell'ente, assenza del fine di lucro, perseguimento di finalità sociali, presenza di altre condizioni statutarie, regole di devoluzione del patrimonio, ammontare delle risorse dedicate e dei ricavi realizzati, ecc.).

Ne consegue che **solo l'esercente, valendosi del proprio consulente, può assumere responsabilmente tale decisione.**